

**Circolare n°07
del 19.12.2024**

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Entro il 27 dicembre 2024 dovrà essere versato l'acconto IVA per l'anno d'imposta 2024, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- metodo storico: versamento dell'88% del debito IVA risultante dall'ultima liquidazione periodica del 2023 (dicembre 2023 per i contribuenti mensili, 4° trimestre 2023 per i contribuenti trimestrali);
- metodo previsionale: versamento dell'88% del debito IVA presunto per l'ultima liquidazione periodica del 2024 (dicembre 2024 per i contribuenti mensili, 4° trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali);
- metodo analitico: versamento del 100% dell'imposta afferente alle operazioni attive e passive effettuate fino alla data del 20 dicembre 2024.

Si ricorda che l'acconto IVA:

- non può essere rateizzato;
- non è soggetto alla maggiorazione dell'1% a titolo di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali.

PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATORE

Ai sensi del T.U. delle imposte dirette, i compensi agli amministratori senza partita IVA sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al principio di cassa allargato secondo il quale, si considerano percepiti nell'anno i compensi erogati fino al 12 gennaio del periodo d'imposta successivo. Per cui, i compensi percepiti dagli amministratori fino al 12 gennaio 2025 sono assoggettati a tassazione in capo agli amministratori e dedotti dalla società nel periodo d'imposta 2024. Gli stessi devono essere preventivamente deliberati.

REGISTRI IVA, LIBRO GIORNALE, LIBRO INVENTARI

L'aggiornamento dei suddetti registri e libri è da effettuare entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2024), ossia entro il 31 gennaio 2025.

Per chi procede alla conservazione digitale (conservazione sostitutiva) i tempi sono i medesimi.

RITENUTE SULLE PROVVIGIONI

Si ricorda che non ha più limiti di validità la dichiarazione con cui agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari, che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di altri soggetti, richiedono la riduzione della base imponibile (dal 50% al 20%) sulla quale calcolare la ritenuta d'acconto del 23%.

Pertanto, la dichiarazione già inviata per il precedente anno, è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Dichiarazione e comunicazioni successive possono essere inviate con A/R o posta elettronica certificata.

REGISTRAZIONE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'IVA può essere fatto valere sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola NON può essere applicata ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, a fine anno occorre contabilizzare eventuali fatture scaricate (e quindi ricevute tramite il sistema di interscambio), ma non ancora registrate nel corso del 2024.

Inoltre, riferendoci per semplicità a fatture di acquisto datate dicembre, valgono le seguenti regole:

- fatture ricevute (scaricate) e registrate nel mese di dicembre rientrano nella liquidazione IVA di dicembre;
- fatture ricevute (scaricate) nel mese di gennaio 2025 e datate dicembre 2024 dovranno essere registrate nel mese di gennaio e computate nella liquidazione IVA di gennaio 2025 o nei mesi successivi;
- fatture ricevute (scaricate) nel mese di dicembre 2024 (o mesi precedenti) **NON** registrate a dicembre 2024: per tali fatture è possibile detrarre l'IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2024 da presentare entro il 30 aprile 2025;
- fatture ricevute (scaricate) nel mese di dicembre 2024 (o mesi precedenti) e registrate dopo il 30 aprile 2025: occorre presentare la dichiarazione IVA integrativa per esercitare la detrazione dell'IVA, altrimenti possono essere registrate con IVA non detraibile.

Con la futura attuazione della delega per la riforma fiscale, si potrà invece detrarre nell'ultima liquidazione IVA dell'anno anche l'IVA delle fatture, con esigibilità di dicembre, ma ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell'anno successivo.

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

Il trattamento fiscale riservato dal legislatore agli omaggi natalizi prevede un diverso trattamento ai fini delle imposte dirette e di quelle indirette. Viene inoltre diversificato il trattamento tra coloro che svolgono attività d'impresa e coloro che svolgono attività professionale. Di seguito un prospetto riepilogativo dei vari casi.

Beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa

tipologia	imposte dirette	IVA
- beni di valore unitario inferiore a € 50,00	spese per omaggi completamente deducibili	acquisto: IVA <i>detraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>
- beni di valore unitario superiore a € 50,00	spese di rappresentanza deducibili secondo criteri di inerenza e congruità ai ricavi	acquisto: IVA <i>indetraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>

Beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- beni di valore unitario non superiore a € 50,00	spese per omaggi completamente deducibili	acquisto: IVA detraibile
- beni di valore unitario superiore a € 50,00	spese di rappresentanza deducibili secondo criteri di inerenza e congruità ai ricavi	cessione: soggetta ad IVA con autofattura al prezzo di costo

Campioni gratuiti e beni a titolo di premio o sconto

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- campioni di modico valore appositamente contrassegnati	spese per omaggi completamente deducibili	acquisto: IVA detraibile cessione: fuori campo
- beni ceduti a titolo di premio o abbuono in base ad impegni contrattuali	spese interamente deducibili	acquisto: IVA detraibile cessione: fuori campo

Omaggi ai dipendenti

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- beni non rientranti nell'attività d'impresa	costi per il personale: interamente deducibili	acquisto: IVA indetraibile cessione: fuori campo
- beni rientranti nell'attività d'impresa		acquisto: IVA detraibile cessione: soggetta ad IVA al prezzo di costo

Omaggi di professionisti a terzi

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- beni di valore unitario non superiore a € 50,00	spese di rappresentanza deducibili fino all'1% dei compensi percepiti nel periodo	acquisto: IVA detraibile cessione: fuori campo
- beni di valore unitario superiore a € 50,00		acquisto: IVA indetraibile cessione: fuori campo

TASSO DI INTERESSE LEGALE

A partire dal 1° gennaio 2025, il tasso di interesse legale diminuirà dall'attuale 2,50% al 2,00%.

In particolare, la diminuzione del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

DECRETO "MILLEPROROGHE 2025"

Consiglio dei Ministri n. 107 del 9 dicembre 2024

Il Consiglio dei ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto Milleproroghe, con disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Assicurazione obbligatoria per rischi catastrofali

Il Decreto "Milleproroghe", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, ha disposto il differimento al 31.03.2025

del termine (originariamente fissato al 31.12.2024) per le imprese per stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.

Va ricordato come l'obbligo, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 e citato nella precedente circolare di studio, interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al quindici per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie

Il termine dell'esonero dall'obbligo (o meglio divieto) di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali è prorogato fino al 31 marzo 2025. Per il primo trimestre 2025, l'esonero dall'obbligo (ovvero il divieto) di emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio continuerà ad applicarsi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (RENTRI)

Decreto Direttoriale n. 143/2023

Il decreto direttoriale n. 143/2023 ha introdotto la procedura con le specifiche tecniche per la conservazione dei dati del registro cronologico di carico e scarico trasmessi al RENTRI. Il RENTRI – Registro elettronico per la tracciabilità – è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale, in base al numero di dipendenti ed alla tipologia di rifiuti prodotti.

A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Soggetti delegati dai produttori iniziali

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi:

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

I produttori di rifiuti non rientranti in queste tipologie non si iscriveranno ma dovranno registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.

Come tutti i documenti digitali validi ai fini fiscali anche il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale va, quindi, previsto un sistema di conservazione digitale che garantisca ai documenti di preservare i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità stabiliti dalle linee guida AgID, affinché sia possibile esibire i registri in caso di verifiche, controlli o ispezioni, che questi siano leggibili, possano essere riprodotti su carta o altro supporto informatico presso la sede dell'impresa o presso il luogo di conservazione dei registri stessi.

Per avere ulteriori delucidazioni in merito si invita ad interpellare i soggetti che danno abitualmente supporto in materia di rifiuti.

Lo studio Caravati Pagani si rende disponibile per il solo processo di archiviazione documentale (conservazione digitale) dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti.

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE LINEE GUIDA AGID

Si ricorda che da gennaio 2022 sono in vigore le linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che rafforzano il ruolo dell'Azienda nella consapevole gestione e conservazione a norma dei propri documenti informatici. Oltre all'obbligo di nominare un Responsabile della Conservazione interno all'azienda per organizzare e controllare le procedure di gestione e conservazione dei dati informatici, è obbligatorio redigere il Manuale della Conservazione.

Lo studio si rende disponibile per l'eventuale sistemazione/redazione del Manuale della Conservazione.

LEGGE DI BILANCIO 2025

Secondo le prime anticipazioni la prossima Legge di Bilancio dovrebbe prevedere per il 2025 le seguenti misure rilevanti:

- Riforma dell'IRPEF: conferma delle tre aliquote anche per il 2025 e revisione delle detrazioni Irpef di alcune spese per i redditi oltre i 75.000 euro
- Rialzo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 16% al 18%
- IRES premiale al 20% per le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 e ne destinano almeno il 30% a investimenti qualificati (misura valida per il solo 2025)
- Limitazione dei crediti d'imposta per gli investimenti 4.0:
 - o per i beni materiali 4.0 viene introdotto dal 2025 un tetto massimo di risorse disponibili pari a 2,2 miliardi di euro, con attribuzione da parte del Mimit in base all'ordine cronologico delle comunicazioni di

investimento. Con la "prenotazione" degli investimenti (ordine e acconto del 20%) entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio si potrà usufruire dell'agevolazione secondo le norme attuali

- o anticipato invece al 31 dicembre 2024 il termine per il credito d'imposta in beni immateriali 4.0, abrogando in toto l'incentivo per il 2025 (unica possibilità la realizzazione dell'investimento entro il 30 giugno 2025, a condizione che sia effettuata la "prenotazione" entro il prossimo 31 dicembre)
- Revisione del piano Transizione 5.0: viene prevista la cumulabilità totale con altri incentivi, l'aumento del primo scaglione da 2,5 a 10 milioni di euro e la semplificazione del calcolo del risparmio per i beni strumentali obsoleti. Non viene previsto un aumento delle aliquote, assorbito dalla cumulabilità estesa.
- Introduzione dal 2025 dell'obbligo di tracciamento per le aziende delle spese relative alle trasferte sostenute dai dipendenti e dai collaboratori (in particolare per le spese di trasporto tramite mezzi pubblici non di linea, come taxi e noleggio con conducente); se i rimborsi spese non vengono effettuati tramite metodi tracciabili, le somme corrisposte non saranno deducibili per l'impresa
- Introduzione bonus nascita 1000 euro e bonus asilo nido
- Ridefinizione a 35.000 euro per il solo 2025 della soglia di reddito di lavoro dipendente al di sopra della quale non ci si può avvalere del regime forfetario
- Riaperte le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci
- Proroga con modifiche delle agevolazioni per i mutui prima casa under 36
- Riduzione detrazioni sui bonus edilizi per le seconde case con percentuale al 36% e tetto massimo di spesa a 96.000 euro e conferma al 50% per il 2025 solo sulle prime case
- Conferma del bonus mobili per il 2025 e introduzione del bonus per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica per la sostituzione di apparecchi obsoleti
- Rinvio fino al 1° luglio 2025 dell'entrata in vigore della Sugar tax
- Modifica della disciplina della Web tax
- Modifica della disciplina sulle cripto-attività, con conferma tassazione plusvalenze al 26%

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.